

Il Consiglio di Stato

Signore
- Maura Mossi Nembrini
- Tamara Merlo
per Più Donne
Deputate al Gran Consiglio

Interrogazione n. 161.26 del 30 luglio 2026 Sul termine "bagatella" utilizzato dal Consiglio di Stato nella comunicazione pubblica di un caso di guida in stato di ebbrezza

Signore deputate,

ci riferiamo alla vostra interpellanza del 30 luglio 2026, trasformata in interrogazione.

Prima di entrare nel merito delle singole domande è doveroso premettere che il termine "bagatella" è una nozione giuridica specifica prevista nel Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP). L'art. 132 cpv. 3 CPP prevede infatti (*a contrario*) che si tratta di un caso bagatellare (in tedesco: "Bagatellfall", in francese: "cas de peu de gravité") se si prospetta una pena detentiva inferiore a quattro mesi o una pena pecuniaria inferiore a 120 aliquote giornaliere.

Il termine "caso bagatellare" di cui all'art. 132 CPP non costituisce pertanto una qualificazione liberamente discrezionale dell'autorità, bensì una nozione giuridica delimitata dalla legge e dalla giurisprudenza del Tribunale federale, utilizzata altresì per definire i presupposti della difesa d'ufficio.

Di seguito rispondiamo ai singoli quesiti formulati.

- 1. Nella propria risposta il Consiglio di Stato riconosce che il valore di 0,33 mg/l configurava una contravvenzione e che il test precursore era giuridicamente valido. Alla luce di tali ammissioni, ritiene ancora appropriato definire pubblicamente il caso una "bagatella"?**

Sì, nella misura in cui, ai fini dell'art. 132 cpv. 3 CPP, il caso rientri nei parametri previsti dalla norma.

- 2. In caso affermativo, il Consiglio di Stato intende proporre l'introduzione del concetto giuridico di "bagatella" tra le categorie previste dal Codice penale e dalla Legge federale sulla circolazione stradale?**

No. Il termine è già previsto dal CPP e non costituisce una categoria generale per qualificare la gravità di ogni violazione della legge.

3. Oppure riconosce che il termine "bagatella" appartiene esclusivamente al linguaggio politico e giornalistico e non alla terminologia giuridica utilizzata dalle autorità chiamate ad applicare il diritto?

No. Il termine "bagatella" non appartiene esclusivamente al linguaggio politico o giornalistico, ma costituisce una nozione giuridica espressamente definita nel CPP. Il suo utilizzo da parte delle autorità deve rispettare il significato e l'ambito di applicazione che gli sono attribuiti dalla legge e non può essere esteso arbitrariamente a una valutazione generale della gravità di un episodio.

4. Il Consiglio di Stato ritiene che minimizzare pubblicamente una violazione della Legge federale sulla circolazione stradale definendola una "bagatella" rafforzi oppure indebolisca la credibilità delle campagne di prevenzione contro la guida in stato di ebbrietà promosse dalle autorità cantonali?

Il Consiglio di Stato ritiene che la qualificazione giuridica di un caso e le campagne di prevenzione perseguano finalità differenti. L'utilizzo pubblico del termine "bagatella" deve essere valutato con una qualificazione giuridica riferita alla gravità della pena e non deve essere percepito come una minimizzazione dei rischi connessi alla guida in stato di ebbrezza. Ciò detto, nessuna violazione è stata minimizzata e la credibilità delle campagne di prevenzione non è stata inficiata.

5. Il Consiglio di Stato è consapevole che, utilizzando il termine "bagatella" per qualificare un episodio di guida in stato di ebbrezza con un incidente che ha richiesto il recupero di entrambi i veicoli mediante carro attrezzi, d'ora innanzi qualsiasi cittadino coinvolto in una situazione analoga potrà richiamarsi a tale definizione nella percezione pubblica?

Il Consiglio di Stato è consapevole che le proprie comunicazioni possono influenzare la percezione pubblica degli episodi ai quali si riferiscono. Il termine "bagatella" deve pertanto essere inteso esclusivamente nel suo (corretto) significato giuridico e nel relativo contesto normativo, senza strumentalizzazioni di sorta, nel caso in specie senza che ciò implichi che un incidente stradale, anche se penalmente qualificato come caso di poca gravità, sia privo di conseguenze o di pericolosità.

Ne consegue che l'utilizzo del termine "bagatella" per descrivere un singolo episodio non attribuisce automaticamente la medesima qualificazione ad altri procedimenti. Ogni caso deve essere esaminato individualmente dall'autorità competente, sulla base dei criteri definiti dal diritto federale. Saranno sempre le concrete circostanze del caso, nonché le conseguenze giuridiche dell'art. 132 CPP, a definire se si sia effettivamente in presenza di un caso "bagatella".

6. Quale messaggio ritiene che tale comunicazione trasmetta ai cittadini, in particolare ai giovani conducenti?

RG n. 4778 del 30 settembre 2026

Il Consiglio di Stato ribadisce che la qualificazione giuridica di un episodio non equivale a una valutazione positiva o a una minimizzazione della condotta. I messaggi delle varie campagne di prevenzione promosse trovano e continueranno a trovare pieno riscontro.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore.

Vogliate gradire, signore deputate, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente

Marina Carobbio Guscetti

Il Cancelliere

Arnoldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch; staffgendarmeria@polca.ti.ch)